

Comune di Casalgrande

Provincia di Reggio Emilia

**Regolamento comunale per il conferimento della
cittadinanza onoraria e le altre civiche
benemerienze**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 13 maggio 2021

Sommario

Articolo 1 - Istituzione e disciplina della cittadinanza onoraria	2
Articolo 2 – Cittadinanza onoraria e altre civiche benemerienze	2
Articolo 3 - Modalità di concessione della Cittadinanza onoraria e delle altre civiche benemerienze.....	3
Articolo 4 - Registro delle Cittadinanze onorarie e delle civiche benemerienze.....	4
Articolo 5 - Partecipazione dei Cittadini onorari a cerimonie e manifestazioni pubbliche.....	4
Articolo 6 - Rinuncia e Revoca.....	4

Articolo 1 - Istituzione e disciplina della cittadinanza onoraria

Il presente regolamento istituisce e disciplina la concessione della cittadinanza onoraria e delle altre civiche benemerienze.

Questo comune ricomprende tra i propri doveri il compito di sottoporre alla pubblica stima le persone che, senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, abbiano giovato direttamente con opere concrete alla realtà locale oppure che possano essere ricordate quali esempio e riferimento per questo comune.

E' riconosciuto e premiato l'impegno e le opere nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, dell'istruzione, dello sport, l'impegno per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, condotte con particolare spirito di collaborazione alle attività della pubblica Amministrazione.

Con queste benemerienze verranno premiati altresì gli atti di coraggio e di abnegazione civica.

Possono essere ricompresi tra coloro che sono degni della cittadinanza onoraria tutti coloro che hanno comunque dato lustro al nostro comune e alla sua comunità o che si siano distinti in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

Articolo 2 – Cittadinanza onoraria e altre civiche benemerienze

La **Cittadinanza onoraria del Comune di Casalgrande** è la più alta delle onorificenze civiche di questo comune ed è concessa, di norma, a persone fisiche che si siano distinte nei campi di cui al precedente articolo.

In casi di particolare rilievo la **Cittadinanza onoraria di Casalgrande** può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso e viene consegnata ad un loro rappresentante.

La **Cittadinanza onoraria del Comune di Casalgrande** può essere concessa anche alla memoria.

La Cittadinanza onoraria del Comune di Casalgrande può essere concessa altresì a tutti i minori stranieri, residenti a Casalgrande, nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero, che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale in istituti appartenenti al sistema educativo di istruzione e di formazione italiano (la cosiddetta cittadinanza onoraria "*ius Culturae*") come speciale forma di riconoscimento finalizzata a promuovere l'idea di una comunità plurale nonché l'integrazione, l'uguaglianza tra persone di origine straniera e quelle di origine italiana che nascono vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia ed in particolare a Casalgrande;

La **Cittadinanza onoraria del Comune di Casalgrande**, avendo un valore solo onorifico non ha alcuna effetto né alcuna funzione in relazione ai diritti civili del cittadino o dei cittadini che la ricevono, in particolare non ha alcun effetto sulla posizione anagrafica del beneficiario né rispetto alla sua cittadinanza intesa come nazionalità.

Con la deliberazione di cui al successivo articolo, il Consiglio comunale può conferire anche altre onorificenze quali, ad esempio:

- *La consegna delle chiavi del comune;*
- *La consegna della medaglia del comune;*
- *Attestato di benemerienza del comune;*
- *Attestato di pubblica riconoscenza del comune;*

Chi riceve la cittadinanza onoraria potrà fregiarsi del titolo di "**Cittadino/a onorario/a del Comune di Casalgrande**".

Chi riceve una delle altre benemerienze potrà fregiarsi del titolo di "**Benemerito/a**".

Articolo 3 - Modalità di concessione della Cittadinanza onoraria e delle altre civiche benemerienze

La **Cittadinanza onoraria del Comune di Casalgrande** viene conferita nel corso del Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria e solenne, mediante la consegna da parte del Sindaco di una pergamena che attesta il **Titolo di Cittadino onorario**, firmata dal Sindaco, recante il Sigillo del Comune.

La Cittadinanza Onoraria, come ogni altra civica benemerienza, è conferita con deliberazione del Consiglio Comunale, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri aventi diritto.

La proposta di attribuzione della **Cittadinanza onoraria del Comune di Casalgrande** e di ogni altra civica benemerienza, completa di riferimenti biografici, motivazioni e di ogni altra indicazione utile allo scopo, può essere avanzata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali, Enti, Comitati, Associazioni o Istituzioni.

In fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell'interessato o acquisisce l'assenso di chi ne fa le veci. La deliberazione dovrà essere assunta previa dettagliata motivazione riportante l'indicazione delle ragioni per cui viene conferita.

Come allegato alla deliberazione dovrà essere riportata la biografia del beneficiario, qualora sia persona fisica, o una storia dell'ente, qualora sia riconosciuta ad una persona giuridica.

Nel caso particolare della cittadinanza onoraria concessa ai minori stranieri, residenti a Casalgrande, nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero, che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale in istituti appartenenti al sistema educativo di istruzione e di formazione italiano ("Ius Culturae"), il conferimento avviene in occasione di una cerimonia pubblica in seduta consiliare che si terrà il 20 Novembre di ogni anno, in occasione della "Giornata Internazionale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", previa verifica della sussistenza degli aventi diritto a tale riconoscimento e acquisizione dell'autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale. In occasione della sopracitata cerimonia, il Sindaco o un suo delegato consegna ai minori, aventi diritto, un'attestazione simbolica di cittadinanza, a significare il riconoscimento, a ciascun minore, dei diritti e doveri di un qualsiasi cittadino Italiano.

Articolo 4 - Registro delle Cittadinanze onorarie e delle civiche benemerienze

È istituito il Registro delle Cittadinanze onorarie e delle civiche benemerienze, in cui sono iscritti coloro ai quali è stata conferiti detti riconoscimenti.

L'iscrizione avviene in senso cronologico del conferimento.

Il registro dovrà indicare i dati anagrafici e gli estremi dei provvedimenti di concessione.

Il Registro verrà conservato con la dovuta cura e prestigio nell'Ufficio del Sindaco.

Durante la consegna della benemerienza, il registro sarà sottoscritto nell'apposita pagina dal Sindaco e da chi la riceve.

Articolo 5 - Partecipazione dei Cittadini onorari a cerimonie e manifestazioni pubbliche

Coloro a cui è stata conferita la **Cittadinanza onoraria del Comune di Casalgrande**, sia quali persone fisiche che come rappresentanti degli enti benemeriti potranno essere invitati alle principali cerimonie e manifestazioni civili, militari e religiose sul territorio comunale.

Sono equiparati al rango di autorità civile e quindi potranno prendere posto tra i rappresentanti istituzionali, immediatamente dopo gli Eletti del Consiglio comunale.

Articolo 6 - Rinuncia e Revoca

Nel caso di rinuncia alla cittadinanza onorario o ad altra civica benemerienza non sarà dato corso alla registrazione.

Qualora la registrazione sia già avvenuta, il Consiglio Comunale procederà alla revoca della concessione.

Incorre nella perdita e revoca e della cittadinanza onorario o di altra civica benemerienza l'insignito che se ne renda indegno.

Il provvedimento di revoca è presentato da 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale e approvato dal Consiglio comunale con le modalità e la maggioranza di cui al precedente art. 3, comma 2.

Della rinuncia e della revoca se ne deve dare atto nel registro di cui all'articolo 4.